

REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI E TEMATICHE.

Regolamento comunale sul funzionamento delle Consulte Territoriali e Tematiche

Indice

- **ART. 1** Le Consulte
- ART. 2 Le Consulte territoriali
- **ART. 3** Le Consulte tematiche
- **ART. 4** Giurisdizione delle Consulte territoriali
- **ART. 5** Riunione congiunte di più Consulte territoriali
- **ART. 6** Costituzione di Consulte tematiche
- **ART. 7** Funzioni attribuite alle Consulte territoriali
- **ART. 8** Forme di espletamento delle funzioni delle Consulte
- **ART. 9** Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazione dei cittadini
- **ART. 10 -** Il coordinatore per le Consulte territoriali
- **ART. 11** Rinnovo e decadenza del coordinatore
- **ART. 12** Il coordinatore per le Consulte tematiche
- **ART. 13** Compiti del coordinatore
- ART. 14 Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle Consulte
- **ART. 15** Organizzazione interna delle Consulte
- **ART. 16** Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento
- **ART. 17** Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 Le Consulte

- 1. Il Comune di San Miniato ispira la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro forme associative all'amministrazione della comunità e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l'effettivo esercizio.
- 2. A tal fine, ai sensi dell' art. 8 dello Statuto, istituisce Consulte territoriali e tematiche.

Art. 2 Le Consulte territoriali

- 1. La Consulta territoriale è l'organo che riunisce i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative, iscritte nell'apposito Albo comunale, che operano in una determinata frazione o gruppi di frazioni.
- 2. A tale scopo, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) comunica, nei tempi utili, ai coordinatori di ogni Consulta, in relazione alla giurisdizione territoriale delle medesime, le associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Albo comunale nonché quelle che sono state cancellate per perdita dei requisiti.

Art. 3 Le Consulte tematiche

1. La Consulta tematica è l'organo che riunisce a livello comunale, i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative, iscritte nell'apposito Albo comunale, che operano su una determinata materia o settore di attività.

Art. 4 Giurisdizione delle Consulte territoriali

- 1. Le Consulte territoriali sono costituite in numero di 7, corrispondenti alle seguenti frazioni o gruppi di frazioni:
- a) San Miniato città;
- b) La Scala, Isola, Roffia, Ponte a Elsa;
- c) San Miniato Basso;
- d) Cigoli, Catena, Molino d'Egola;
- e) Ponte a Egola, Stibbio, San Romano;
- f) San Donato;
- g) Valdegola.

Art. 5 Riunioni congiunte di più Consulte territoriali

1. Per la trattazione di particolari problemi che interessano zone del Comune non esattamente corrispondenti a quelle sopra elencate, tali Consulte territoriali possono riunirsi in forma aggregata.

Art. 6 Costituzione di Consulte tematiche

- 1. La costituzione di Consulte tematiche è deliberata dal Consiglio Comunale, che provvede ad individuare per ciascuna di esse la materia o il settore di competenza, nonché le caratteristiche delle associazioni che verranno invitate a parteciparvi e le rispettive funzioni.
- 2. Il Consiglio Comunale può prevedere la partecipazione a queste Consulte di soggetti diversi dai rappresentanti delle associazioni, purché rappresentativi di interessi diffusi.

Art. 7 Funzioni attribuite alle Consulte territoriali

- 1. Le Consulte territoriali svolgono funzioni consultive e propositive su tutti i programmi dell'Amministrazione Comunale riguardanti il proprio territorio.
- 2. Le Consulte operano a supporto degli Organi elettivi, per la loro attività, sia in sede consultiva che in sede propositiva.
- 3. Per tali finalità le Consulte possono:
- a) Esprimere pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative di ogni altro ordine, esistenti nell'ambito territoriale di riferimento.
- b) Formulare proposte per la soluzione delle varie problematiche interessanti l'ambito territoriale di riferimento.
- 4. Alle richieste e proposte formulate dalle Consulte il Comune ha l'obbligo di rispondere, mediante l'Assessorato di riferimento, entro 30 giorni dalla presentazione all'URP del verbale della seduta.

Art. 8 Forme di espletamento delle funzioni delle Consulte

1. Le funzioni consultive e propositive vengono svolte tramite l'espressione di pareri, proposte, richieste di chiarimenti agli organi comunali, sia in forma verbale che scritta.

- 2. Ai fini di una effettiva espressione di tali funzioni sugli atti fondamentali del Comune, dovranno essere sottoposti all'esame delle Consulte i provvedimenti o le iniziative di seguito elencate:
- a) Lo schema del Bilancio preventivo;
- b) Le modifiche dello Statuto Comunale con riferimento agli articoli riguardanti le forme e gli strumenti di partecipazione dei cittadini, fatta eccezione per quelle di adeguamento a modifiche legislative;
- 3. Le decisioni delle Consulte sono adottate a maggioranza semplice delle associazioni presenti all'assemblea;
- 4. Delle riunioni delle singole Consulte deve essere redatto apposito verbale che il coordinatore è tenuto a trasmettere, entro 15 giorni dalla seduta, all'URP ove chiunque abbia interesse alle questioni trattate può prenderne visione. La pubblicazione del verbale sul sito del Comune (alla pagina della Consulta) è consentita, previa approvazione dello stesso.

Art. 9

Accesso agli atti dell'Amministrazione e forme di consultazione dei cittadini

- 1. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, le Consulte hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto e dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e con le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 113/93 e n. 122/93, con esenzione delle spese eventualmente dovute ai sensi del medesimo Regolamento.
- 2. Le Consulte possono altresì richiedere l'audizione di organi comunali oppure la convocazione di assemblee o altre forme di Consultazione dei cittadini, ai sensi dell'art.12 dello Statuto.

Art. 10

Il coordinatore per le Consulte territoriali

- 1. Ogni Consulta elegge nel proprio seno un coordinatore.
- 2. Tale elezione avviene in prima convocazione a maggioranza semplice dei presenti, purché questi rappresentino almeno la metà più uno delle associazioni che compongono la Consulta, ovvero in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice dei presenti, indipendentemente dal loro numero. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
- 3. La convocazione delle Consulte per l'elezione del coordinatore viene fatta dal Sindaco, con lettera da inviarsi alle associazioni che ne fanno parte in via telematica per il tramite dell'URP, e con avviso pubblicato sul sito web istituzionale.

- 4. Per le riunioni delle Consulte territoriali nelle forme di cui all'art. 5 del presente regolamento può essere individuato dalle stesse un apposito coordinatore.
- 5. In occasione dell'elezione del coordinatore ed allorché sia necessario procedere a votazioni, ciascuna associazione può esprimere un solo voto. In caso di impossibilità a partecipare, il presidente o rappresentante legale dell'associazione può farsi rappresentare da altro socio dell'associazione stessa, munito di apposita delega. Non è consentito delegare persone che già votano per conto di altre associazioni.
- 6. L'elezione del coordinatore e l'elenco delle associazioni che hanno partecipato alla votazione viene trasmesso al Sindaco e all'Assessore alla Partecipazione.

Art. 11 Rinnovo e decadenza del coordinatore

- 1. Le Consulte territoriali non cessano mai dalle funzioni, tuttavia, ad ogni nuovo mandato amministrativo, il Sindaco eletto avvia, entro 90 giorni dall'insediamento, le procedure di cui all'art. 10, per il rinnovo del coordinatore di ciascuna Consulta.
- 2. Il coordinatore cessa dalla carica:
- a. per dimissioni
- b. allorquando sia approvata, dalla maggioranza assoluta delle associazioni aventi diritto di voto nell'ambito della Consulta territoriale, specifica mozione di sfiducia, adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 1/3 delle associazioni .
- 3. Allo scopo di avviare le procedure per l'elezione del nuovo coordinatore l'ufficio di coordinamento provvede a trasmettere al Sindaco: nel caso previsto dal comma 2 lett."a" le dimissioni presentate per iscritto dal Coordinatore dimissionario, nel caso di cui al comma 2 lett."b" il verbale attestante la mozione di sfiducia.

Art. 12 Il coordinatore per le Consulte tematiche

1. Per le Consulte tematiche le modalità di nomina del coordinatore verranno stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.

Art. 13 Compiti del coordinatore

- 1. Al coordinatore spetta mantenere rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale, oltre che coordinare tutte le attività della Consulta stessa.
- 2. Il coordinatore convoca la Consulta, con le modalità previste dall'art. 15, e presiede le sedute, fissandone la data e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

- 3. Per l'espletamento di tali compiti il coordinatore può avvalersi di un ufficio di coordinamento non superiore a tre membri, nominato dal coordinatore stesso.
- 4. Ogni membro della Consulta può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa, spetta al coordinatore decidere sulla richiesta.
- 5. Il coordinatore è obbligato a convocare la Consulta ogni qualvolta lo richieda almeno 1/4 delle associazioni facenti parte della medesima, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di inottemperanza del coordinatore, la convocazione viene fatta dall'URP, con le modalità previste dall'art. 15.

Art. 14 Supporto tecnico-organizzativo al funzionamento delle Consulte

- 1. Il servizio di supporto tecnico-organizzativo alle funzioni delle Consulte territoriali è svolto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
- 2. Per le Consulte tematiche le stesse funzioni sono svolte dall'ufficio comunale tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della Consulta.
- 3. Almeno una volta all'anno, il Sindaco o l'Assessore alla Partecipazione, promuovono un incontro con tutti i coordinatori allo scopo di raccordare e verificare il funzionamento delle Consulte.

Art. 15 Organizzazione interna delle Consulte

- 1. La convocazione delle Consulte è disposta dal coordinatore con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e l'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione viene inoltrato per via telematica dall'URP alle associazioni facenti parte della Consulta, all'indirizzo di posta elettronica da loro indicato, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; nel caso di motivata urgenza i termini per il recapito dell'avviso sono ridotti a due giorni lavorativi;
- 2. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari.
- 3. Della convocazione della Consulta è data inoltre notizia, tramite l'Ufficio Stampa e l'URP, ai mezzi di informazione, sul sito web e mediante gli altri canali di comunicazione a disposizione del Comune (newsletter, social network, ecc.);
- 4. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori assistono i cittadini con diritto di parola; per particolari e motivati argomenti è facoltà del coordinatore convocare la Consulta in seduta non pubblica, sempre con le modalità previste dai commi 1 e 2 del presente

articolo.

- 5. I cittadini possono altresì proporre integrazioni e/o modifiche all'ordine del giorno della Consulta: tali integrazioni e/o modifiche sono sottoposte alla valutazione del coordinatore che deciderà se sottoporle o meno all'assemblea;
- 6. Alle votazioni che si rendono necessarie per lo svolgimento del lavoro delle Consulte partecipano esclusivamente i rappresentanti delle associazioni facenti parte della Consulta e rispettando il principio ogni associazione un voto;
- 7. I partiti e i movimenti politici che hanno almeno un rappresentante eletto in Consiglio Comunale possono partecipare alle sedute di ogni Consulta con diritto di voto; i partiti e i movimenti politici non rappresentati in Consiglio, possono partecipare alle sedute di ogni Consulta con diritto di voto a condizione che siano formalmente costituiti come associazione e iscritti all'Albo comunale.
- 8. Le singole Consulte, in armonia col presente Regolamento, hanno la facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti qui non esplicitamente definiti.

Art. 16 Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento

- 1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente Regolamento, sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della competente Commissione Affari Interni e Istituzionali.
- 2. Non può procedersi all'abrogazione totale del presente Regolamento senza che, contestualmente, venga approvato un nuovo Regolamento.

Art. 17 Entrata in vigore e disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto Comunale, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione, copia dello stesso è inviata alle organizzazioni associative iscritte nell'Albo Comunale.
- 2. Nei quindici giorni successivi all'avvenuta pubblicazione tali associazioni, nonché singoli cittadini, possono presentare al Sindaco osservazioni e proposte di modifica del regolamento, che vengono portate all'attenzione del Consiglio Comunale che può provvedere, con deliberazione motivata, a modificare il regolamento stesso quando ritenga di accoglierle.
- 3. In conformità all'art. 14 comma 3 del DPR 184/06 il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune.